



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cosenza

Prot. n. 54 /2017.

Cosenza, 26 luglio 2017.

Al Questore di Cosenza
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza
Al sig. Procuratore Aggiunto – sede
Al sigg. Sostituti Procuratori – sede
Al Dirigente Amministrativo – sede

e, per conoscenza
Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro

Oggetto: legge 23 giugno 2017, n. 103 recante: “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario”. Direttive quanto agli adempimenti riguardanti la parte offesa del reato

Con la legge, indicata in oggetto, che entrerà, sul punto che interessa, in vigore il prossimo 3 agosto 2017, sono state introdotte ulteriori disposizioni che estendono la facoltà della parte offesa.

- dopo l’art. 410 c.p.p. è stato inserito l’art. 410 bis c.p.p., secondo quanto previsto dal punto 33 dell’art. 1 della legge citata, che prevede la nullità del decreto di archiviazione qualora manchino gli avvisi di cui al co. 2 e 3-bis dell’art. 408 c.p.p..
- la persona offesa gode di termini più lunghi nell’art. 408, comma 3, c.p.p., per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione; il termine attribuitole per «prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari» è stato infatti elevato da dieci a venti giorni.

Analoghe modifiche ha subito la disciplina speciale, di maggior favore, contenuta nel successivo comma 3 *bis*: ai «delitti commessi con violenza alla persona», si aggiunge ora quello di «furto in abitazione e furto con strappo», contemplato dall'art. 624 *bis* c.p., e – simmetricamente a quanto previsto nel comma precedente – il termine per presentare opposizione è passato da venti a trenta giorni. Il Dirigente Amministrativo vorrà impartire alle segreterie le opportune direttive al fine del rispetto dei termini suindicati prima che si proceda all'inoltro delle richieste di archiviazione all'ufficio Gip.

- E' riconosciuto alla persona offesa il diritto di chiedere al pubblico ministero informazioni relative allo stato del procedimento, senza pregiudizio del segreto investigativo e una volta che siano decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela (art. 335 comma 3-ter c.p.p.). Coerentemente, si è inserito nella comunicazione sui diritti di cui all'art. 90-bis c.p.p. l'avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter». Il Dirigente Amministrativo fornirà le opportune disposizioni all'Ufficio competente circa tale ulteriore tipo di richieste che perverranno.

A seguito delle modifiche, introdotte dalla novella legislativa, appare opportuno di seguito riportare l'elenco degli avvisi alla persona offesa, come da allegato che si trasmette, per comodità di utilizzazione, anche il formato word.

In particolare, la persona offesa viene avvisata di essere titolare dei seguenti diritti e facoltà che qui vengono riportati in maniera sintetica:

- a) ha il diritto di conoscere il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, nonché ha il diritto di avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, ha il diritto di ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2 e 3-ter;
- c) ha il diritto, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, di chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo;
- d) ha facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.p.;
- e) ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato e che può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del DPR 30 maggio

2002 n. 115, con la precisazione che laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quarter*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *quinqüies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente ora, non superiore ad euro 11.528,41;

- f) ha diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento, qualora non comprenda la lingua italiana;
- g) ha diritto ottenere l'applicazione di misure di protezione, ove necessario;
- f) è titolare dei diritti riconosciuti dalla legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede, se diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- i) ha diritto di conoscere le modalità di contestazione all'autore del fatto di eventuali violazioni dei propri diritti;
- l) ha diritto di conoscere le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- m) ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- n) ha diritto di avviare richiesta di risarcimento dei danni derivanti da reato;
- o) ha diritto di conoscere che il procedimento possa essere definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- p) può esercitare le facoltà che la legge riconosce nei casi in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o quelle previste qualora sia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- q) ha diritto di ottenere compiute indicazioni circa le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio.

Prego garantire l'osservanza.

Il Procuratore della Repubblica
Mario Spagnuolo

ALLEGATO

Avviso alla persona offesa dei diritti e facoltà riconosciute nel corso delle indagini, a seguito delle innovazioni intervenute con la legge 23 giugno 2017, n. 103 recante: "modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario".

- a) ha il diritto di conoscere il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, nonché ha il diritto di avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, ha il diritto di ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2 e 3-ter;
- c) ha il diritto, senza pregiudizio, del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela di chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo;
- d) ha facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.p.;
- e) ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato e che può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, con la precisazione che laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quarter, 609 octies, 612 bis, nonché ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente ora, non superiore ad euro 11.528,41;
- f) ha diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento, qualora non comprenda la lingua italiana;
- g) ha diritto ottenere l'applicazione di misure di protezione, ove necessario;
- f) è titolare dei diritti riconosciuti dalla legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede, se diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- i) ha diritto di conoscere le modalità di contestazione all'autore del fatto di eventuali violazioni dei propri diritti;
- l) ha diritto di conoscere le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- m) ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- n) ha diritto di avviare richiesta di risarcimento dei danni derivanti da reato;
- o) ha diritto di conoscere che il procedimento possa essere definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- p) può esercitare le facoltà che la legge riconosce nei casi in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o quelle previste qualora sia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- q) ha diritto di ottenere compiute indicazioni circa le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case, la famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio.